

ALLEGATO C
ai sensi degli artt. 5 e 7 d.lgs. d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

**RELAZIONE EX ART. 5 E 7 TUSP RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELLA
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SOLIDALE SOLARE LODIGIANA
SOCIETÀ COOPERATIVA**

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito TUSP) il Comune di Lodi (di seguito il "Comune"), nel decidere se partecipare alla costituzione di una società a partecipazione pubblica mediante un'apposita deliberazione del consiglio comunale, deve accompagnare tale deliberazione con una specifica relazione, regolata dall'art. 5 TUSP.

Questa relazione motiva analiticamente l'ingresso del Comune, come socio fondatore della Comunità Energetica Rinnovabile Solidale Solare Lodigiana Società Cooperativa (di seguito la "Società"); il Comune entrerà nella Società in un primo tempo come socio consumatore e in un secondo tempo anche come socio produttore.

Il Comune, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 27 aprile 2023, decise di promuovere una o più comunità energetiche rinnovabili, ritenendole uno strumento efficace e funzionale agli obiettivi ed alle finalità dell'Amministrazione comunale in materia di promozione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, di efficientamento energetico, di sostenibilità ambientale ed energetica e di riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti.

Il Comune, con la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 17 maggio 2023, attuando la deliberazione sopra indicata, decise altresì di partecipare alla manifestazione di interesse prevista dal decreto n. 11097 del 27 luglio 2022 della Regione Lombardia, per avere del supporto di varia natura dalla predetta Regione finalizzato alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, ora corrispondente alla Società.

La Società ha come promotori, oltre al Comune di Lodi, la Provincia di Lodi, associazioni, imprenditori e persone fisiche.

Il progetto relativo alla Società è attualmente supportato, anche finanziariamente, dalla Fondazione Cariplo e dalla Regione Lombardia, le quali hanno selezionato tale progetto.

Di seguito si ripartisce la relazione in base ai temi per i quali l'art. 5 TUSP richiede un'analitica motivazione (come chiarito, tra gli altri, dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

La relazione in parola è dovuta al fatto che la Società rientra tra i tipi di società per cui è ammessa la partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, TUSP, intendendosi costituirla in forma di società cooperativa, regolata anche dalle norme sulla società per azioni, ai sensi dell'art. 2519 c.c.

La Società non potrà mai essere a controllo pubblico o in house ai sensi del TUSP, dovendo essere un'organizzazione democratica e non essendo interessato il Comune, nemmeno con altri enti pubblici (come la Provincia di Lodi), ad esercitare sulla medesima un controllo analogo, sempre ai sensi del TUSP.

Stante l'ubicazione del Comune, la presente relazione è indirizzata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti - Lombardia.

QUADRO GENERALE

Nel mercato energetico europeo è in corso, e ancora più lo sarà nei prossimi anni, una profonda transizione: da un sistema basato sulla energia fossile e nucleare ad uno basato in larga parte su energia rinnovabile, solare ed eolica in particolare; ha inoltre obiettivo di trasformarsi da mercato centralizzato, dominato da grandi impianti termoelettrici, ad uno distribuito rinnovabile, con milioni di cittadini attivi sul fronte della produzione energetica.

L'Unione Europea ha già indicato con la Legge Europea sul Clima l'obiettivo della riduzione delle emissioni climalteranti nel 2030 del 55% (rispetto al 1990) e della neutralità climatica nel 2050, ed è recente la comunicazione della Commissione europea per una riduzione delle emissioni del 90% nel 2040 (sempre rispetto al 1990), con la previsione per questo orizzonte temporale della sostanziale decarbonizzazione della produzione elettrica. Per realizzare questa epocale transizione del sistema energetico le politiche energetiche, europee, nazionali, regionali, fino ad arrivare a quelle comunali, dovranno mutare notevolmente per soddisfare meglio le esigenze dei futuri produttori e consumatori.

In questo contesto, è fondamentale e strategico il contributo delle comunità energetiche rinnovabili, costituite da gruppi di cittadini, piccole media imprese ed enti locali, che partecipano direttamente alla condivisione dell'energia prodotta da nuovi impianti a fonti rinnovabili. In questo modo si potrà condividere l'energia auto-prodotta, stoccandola e consumandola localmente per poi immettere in rete quella in eccesso, riducendo costi e sprechi.

La disciplina vigente delle comunità energetiche rinnovabili è costituita, a livello unionale, dagli artt. 2 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001 e, a livello del nostro ordinamento, dagli artt. 31 e 32 del d.lgs. n. 199 del 2021 e dalla relativa disciplina attuativa, tra l'altro approvata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

NECESSARIETÀ DELLA SOCIETÀ PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

La Società è da considerarsi come necessaria per il Comune se vuole perseguire le finalità istituzionali che sono tipiche di qualsiasi comunità energetica rinnovabile ai sensi del decreto legislativo n. 199 del 2021 (di seguito "CER").

Che una CER persegua finalità istituzionali è facilmente dimostrabile sulla base di una serie univoca di indici normativi; tra questi si segnalano i seguenti: (i) l'art. 4, comma 7°, TUSP, dal quale si può trarre che può rispondere a finalità istituzionali partecipare a società finalizzate a produrre "energia da fonti rinnovabili"; (ii) l'art. 22, paragrafo 4°, lett. b) direttiva (UE) 2018/2001, il quale impone agli Stati membri dell'Unione europea, nel disciplina le CER (come è avvenuto in Italia mediante principalmente il d.lgs. n. 199 del 2021), di fornire "alle autorità pubbliche [come i comuni] un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente"; (iii) l'attività tipica delle CER è considerata espressamente come attività di interesse generale dalla disciplina degli enti del Terzo settore [art. 5, comma 1°, lett. e), decreto legislativo n. 117 del 2017] e delle imprese sociali [art. 2, comma 1°, lett. e), decreto legislativo n. 112 del 2017]; (iv) tutta la disciplina nazionale incentivante le CER (tra cui si segnala il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 2023), grazie alla lo Stato italiano ha destinato ingenti fondi pubblici a favore delle CER, in misura maggiore a quella prevista dagli altri Stati membri; (v) la CER, quando collabora con gli enti pubblici, esercitando attività di interesse generale, inverte l'art. 118, comma 4°, Cost., tanto è vero che alcuni comuni del nostro Paese stanno concependo assieme alle CER forme di amministrazione condivisa.

Che la Società rappresenti un necessario ente per perseguire le illustrate finalità istituzionali discende da due ordini di ragioni: (i) per il nostro ordinamento la CER deve essere un'organizzazione che sia imprenditoriale, democratica, aperta, di regola mutualistica,

possibilmente solidale e senza uno scopo lucrativo prevalente; (ii) il Comune intende partecipare a una CER che possa consentire di raccogliere significativi investimenti e possa salvaguardare anche i relativi investitori, che possa distribuire utili in modo limitato e senza realizzare alcuna speculazione privata e che abbia un'espansione territoriale auspicabilmente corrispondente al territorio della Provincia di Lodi e di comuni limitrofi. Ebbene, tutti questi vincoli ed obiettivi possono essere osservati e perseguiti assieme, se si adotta la forma giuridica della società cooperativa rispettosa dell'articolo 2514 c.c., come illustrato nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 38-2024/I, intitolato *Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo* e approvato dalla relativa Commissione Studi d'Impresa il 20 marzo 2024.

La Società, di cui il Comune è il principale promotore, intende sviluppare e diffondere la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, assicurando che il valore economico generato dalla transizione energetica sia trattenuto a livello locale e immediatamente reinvestito o distribuito tra i membri della Società o destinato a attività sociali o a beneficio dei poveri energetici.

CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA

Il Comune intende entrare nella Società prima come socio consumatore e poi come consumatore produttore; ai sensi dello statuto della Società, ciò significa che il Comune metterà a disposizione della Società, in un primo tempo, i dati relativi a una parte dei propri consumi elettrici, come misurati da alcuni POD di prelievo, e in un secondo tempo i dati relativi a una parte della propria produzione elettrica, come misurata da tre POD di immissione, per una potenza complessiva pari a circa 260 KW. Il Comune, per entrare come socio consumatore e poi come socio consumatore/produttore, verserà complessivamente alla Società 500 euro a titolo di conferimento, in qualsiasi momento restituibili esercitando il diritto di recedere previsto nello statuto, assieme a 120 euro a titolo di spese di iscrizione, non restituibili. A fronte di queste obbligazioni, il Comune potrà essere parte attiva nell'esercitare, tramite la Società, una serie di attività (non solo di natura ambientale, ma anche sociale; si pensi alla promozione di stili di vita sostenibili o all'aiuto dei poveri energetici) di interesse generale che altrimenti dovrebbe condurre autonomamente; sempre grazie a tali obbligazioni, la Società potrà concorrere nella distribuzione degli utili generati dalla Società, grazie ai flussi finanziari (si pensi alla tariffa incentivante di cui al ricordato decreto n. 414 del 2023) derivanti dal fatto che la Società domanderà al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) di essere riconosciuta come configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER) e così accedere al servizio di autoconsumo diffuso prestato dal GSE; sul punto emerge dal *business plan*, a supporto della costituzione della Società, che ai soci consumatori, potrà spettare una quota significativa (ad esempio pari a 25%) della parte dell'utile distribuibile, da ripartire tra tali soci in proporzione ai consumi energetici misurati dai loro POD messi a disposizione della CER.

Da quanto sopra precisato e dalla lettura del ricordato *business plan*, emerge con evidenza che l'ingresso nella Società è per il Comune conveniente economicamente e sostenibile finanziariamente; tale sostenibilità, per le ragioni sopra indicate, è rispettata sia oggettivamente (la Società è, infatti, in grado di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale) sia soggettivamente (il rischio finanziario è limitato alla perdita del conferimento versato).

Stante poi le potenzialità e la disciplina delle CER, il Comune può raggiungere i medesimi obiettivi giammai mediante una gestione diretta delle corrispondenti attività (tra l'altro, non possiederebbe le relative competenze, anche umane), ma solo partecipando alla Società e collaborando con le altre realtà che la compongono (come altri enti pubblici, imprenditori piccoli o medi, persone fisiche, enti religiosi ed enti del Terzo settore)

Atteso che la Società è una società cooperativa, il Comune non si accollerà altro rischio finanziario che perdere definitivamente la somma versata a titolo di conferimento, non potendo che diventare un socio a responsabilità limitata per le obbligazioni riferibili alla Società.

COMPATIBILITÀ COI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il Comune ritiene che la partecipazione nella Società sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In particolare, la scelta adottata è:

- (i) efficiente, poiché il Comune utilizza in maniera accorta le proprie risorse, perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
- (ii) efficace, poiché consente al Comune di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- (iii) economica, poiché ottiene molti obiettivi con un limitato esborso economico e un ridotto rischio finanziario che può essere ampiamente surclassato dagli utili che il Comune potrebbe ricevere dalla Società durante la sua permanenza nella CER.

OSSERVANZA DEL DIRITTO UNIONALE IN MATERIA DI AIUTO DI STATO

Il Comune, entrando nella Società, non viola alcuna disposizione dell'Unione europea, anzi la attua, come si illustrava sopra, richiamando il dettato della direttiva (UE) 2018/2001.

Certamente il versamento effettuato dal Comune alla Società non costituisce un illegittimo aiuto di Stato. In effetti, come si ricava pienamente dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come interpretato dalla Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), per integrare tale fattispecie legale occorre che le risorse pubbliche siano almeno in grado di minacciare la concorrenza (cioè di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti), incidendo, almeno potenzialmente, sugli scambi tra gli Stati membri; il che non avviene con il versamento del Comune nella Società, stante la sua esiguità e l'assoluta inidoneità della Società a incidere sugli scambi interni all'Unione europea.

CONCLUSIONI

In ragione dell'analitica motivazione sopra riportata la partecipazione del Comune alla Società è da ritenersi pienamente ammissibile, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti richiesti dall'art. 5 TUSP per consentire la partecipazione di enti pubblici in società con personalità giuridica, quale è la Società, essendo in forma di cooperativa.